



Ministero dell'Istruzione

Istituto Comprensivo "S. Giovanni Bosco - Battisti - Ferraris" Bisceglie (BT)

Plesso "Paola BELSITO" - Scuola dell'infanzia C.M. BTAA8AP01P Via degli Aragonesi, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803955752 -- **Plesso "CARRARA GIOIA"** - Scuola dell'infanzia C.M. BTAA8AP02Q - Piazza D'Acquisto 2, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803928226 -- **Plesso "Angela DI BARI"** - Scuola dell'infanzia C.M. BTAA8AP03R - Via G. Di Vittorio 100, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803927110 -- **Plesso "Angela DI BARI"** - 3 CD Bisceglie - Scuola Primaria - C.M. BTEE8AP01X - Via G. Di Vittorio 98, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803927110 -- **Plesso "V. AMANDO VESCOVO"** - 3 CD Bisceglie - Scuola Primaria - C.M. BTEE8AP02I Via Amando Vescovo 2, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803955752. **Plesso "BATTISTI - FERRARIS"** - Scuola Secondaria di I grado - C.M. BTMM8AP01V - Via Pozzo marrone 84 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803924427 e-mail: BTIC8AP00T@istruzione.it e-mail PEC: BTIC8AP00T@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: <https://www.btic8ap00t.edu.it/> - Albo Online <https://www.portaleargo.it/alboportorio/online/#/?customerCode=SC29434> Amministrazione trasparente <https://trasparenza-pa.net/?codcli=SC29434> Codice Meccanografico: **BTIC8AP00T**- Codice Fiscale: **92081870724** - Codice IPA: **WBOK9VCY** Codice Univoco AOO: **A66ZJNM**



Circolare 094



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE - S.G BOSCO-BATTISTI-FERRAR-BISCEGLIE
Prot. 0000726 del 26/01/2025
I-1 (Uscita)

A:
Docenti
Sito WEB di Istituto
Amministrazione trasparente

Valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado



Il MIM con Nota AOODGOSV prot. 2867 del 23 gennaio 2025 ha fornito Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.


La nota è utile a **definire i criteri di valutazione da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)** in coerenza con le novità introdotte dalla normativa (**Legge 1° ottobre 2024, n. 150** "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati" che integra gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62

La Nota sottolinea **l'ottica della valutazione per l'apprendimento**, che utilizza **le informazioni rilevate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento** in una prospettiva di **personalizzazione e valorizzazione dei talenti**. Si sostituiscono i giudizi descrittivi con giudizi sintetici correlati alla **descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti**. Per esigenze di chiarezza ed efficacia comunicativa nei confronti dei genitori e degli alunni, i giudizi sintetici da riportare nel documento di valutazione **sono individuati dall'ordinanza in una scala decrescente di sei livelli - Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non sufficiente**. Restano le disposizioni per **l'ammissione alla classe successiva o alla prima classe di scuola secondaria di primo grado: la non ammissione è disposta all'unanimità dai docenti della classe solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti da collegio dei docenti**. In ogni caso, tenuto conto del valore formativo della valutazione, la scuola **provvede a segnalare tempestivamente e opportunamente alle famiglie degli alunni le specifiche strategie per il miglioramento** degli apprendimenti che adotta nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, anche per personalizzare i percorsi e far emergere i talenti di ciascuno.

L'Allegato A all'ordinanza **descrive i sei giudizi sintetici**, tenendo in considerazione diverse aree, quali la **padronanza e l'utilizzo dei contenuti disciplinari**, delle **abilità** e delle **competenze** maturate, **l'uso del linguaggio specifico**, **l'autonomia e la continuità** nello svolgimento delle attività anche **in relazione al grado di difficoltà delle stesse**, la **capacità di espressione e rielaborazione personale**.

Spetta a ciascuna istituzione scolastica, a norma di quanto previsto dall'articolo 4 del DPR 275/1999, **declinare tali descrizioni per ciascuna disciplina e anno di corso** (es. attraverso **griglie, tabelle e rubriche di valutazione**), tenendo a riferimento **le Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti e i curricoli di istituto inseriti nei Piani triennali dell'offerta formativa**. Pertanto, il collegio dei docenti, in coerenza con le suddette novità, **delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti** che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici.

Fermo restando che la valutazione periodica e finale espressa in giudizi sintetici è riferita a ciascuna disciplina di studio nella sua interezza, ogni istituzione scolastica ha la **facoltà di inserire nel documento di valutazione i principali obiettivi disciplinari, rendendo più esplicita e funzionale la correlazione con la progettazione di classe**. Si intende, in questo modo, confermare e valorizzare il lavoro delle istituzioni scolastiche nell'individuare e inserire nel PTOF gli obiettivi di apprendimento, oggetto di valutazione periodica e finale per ogni classe e ogni disciplina, ritenuti indispensabili per il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze.



La legge 1° ottobre 2024, n. 150 ha apportato significative novità anche in tema di **valutazione del comportamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado**, innovando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, in termini di modalità di **valutazione e di ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato**.

Il comportamento degli alunni **viene valutato con voto in decimi** che **sostituisce il giudizio sintetico** previsto in precedenza. Così come per la valutazione degli apprendimenti, ciascuna istituzione scolastica delibera, a norma dell'articolo 4 del DPR 275/1999, **i criteri di valutazione** (es. tramite griglie, tabelle e rubriche di valutazione), tenendo a riferimento **lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità** e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche.

Il voto di comportamento attribuito nello scrutinio finale: 1) **deve tenere conto dell'intero anno scolastico**, anche in riferimento a **eventuali episodi che possono aver determinato l'applicazione di sanzioni disciplinari**; 2) costituisce un **elemento determinante per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo** del primo ciclo. Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello **scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi**, è disposta la non ammissione dell'alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curriculum

La **definizione delle modalità per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria**, espressa attraverso **giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti**, nonché per la **valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado** sono disciplinate con **l'OM 9 gennaio 2025, n. 3**, registrata dalla Corte dei conti in data 20.01.2025 con n. 92,

□ **Articolo 2 (Finalità della valutazione degli apprendimenti della scuola primaria)**

1. La valutazione ha
per **oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento** degli alunni,
finalità formativa ed educativa
documenta lo sviluppo dell'identità personale
promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze,
abilità e competenze
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al **successo formativo**.
2. La **valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria** insieme alla **valutazione del processo formativo**
concorre, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle
Indicazioni Nazionali
è **coerente** con gli **obiettivi di apprendimento declinati** nel **curricolo di istituto**.

□ **Articolo 3 (Modalità di valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria)**

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, **la valutazione periodica e finale** degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, **attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti**, nella **prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti**.
2. I giudizi sintetici, da **riportare nel documento di valutazione** per ciascuna disciplina del curriculum, ivi compreso l'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono, in ordine decrescente:
 - a) ottimo
 - b) distinto
 - c) buono
 - d) discreto
 - e) sufficiente
 - f) non sufficiente
3. Le istituzioni scolastiche **possono riportare nel documento di valutazione i principali obiettivi di apprendimento previsti dal curriculum di istituto** per ciascuna disciplina.
4. Al fine di garantire efficacia comunicativa, trasparenza e tempestività della valutazione del percorso scolastico, le istituzioni scolastiche adottano **modalità di interrelazione con le famiglie**, eventualmente attraverso **l'uso del registro elettronico**, curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie.
5. La **valutazione in itinere** resta espressa
nelle **forme che il docente ritiene opportune**
e che **restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti** e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa, come previsto dall'articolo 1, comma 2 del Decreto valutazione.
6. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia didattica di cui all'articolo 4, comma 4 del DPR n. 275/1999, **elaborano i criteri di valutazione**, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa, **declinando**, altresì, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina del curriculum la **descrizione dei livelli di apprendimento correlati ai giudizi sintetici** riportati nell'Allegato A alla presente ordinanza.
7. La **valutazione del comportamento** è espressa **collegialmente** dai docenti con un **giudizio sintetico** riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione.

□ La **descrizione del processo** e del **livello globale di sviluppo degli apprendimenti**, e **dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa** sono disciplinati dall'articolo 2, commi 3 e 7 del Decreto valutazione.


□ **Articolo 4 (Valutazione degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento)**

1. La valutazione degli alunni con **disabilità certificata** è **correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato** predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
2. La valutazione degli alunni con **disturbi specifici dell'apprendimento** **tiene conto** del **piano didattico personalizzato** predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

□

□ **Articolo 5 (Valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado)**

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, **la valutazione periodica e finale del comportamento** degli alunni della scuola secondaria di primo grado **è espressa con voto in decimi**, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
2. Il voto attribuito al comportamento degli alunni **in sede di scrutinio finale** è riferito all'intero anno scolastico.
3. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera **la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato** per gli alunni a cui è attribuito un **voto di comportamento inferiore a sei decimi**
4. La valutazione degli alunni con **disabilità certificata** è **correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo**



- individualizzato** predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
5. La valutazione degli alunni con **disturbi specifici dell'apprendimento** tiene conto del **piano didattico personalizzato** predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Le modifiche normative intervengono, sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria di primo grado, **ad anno scolastico già avviato**; pertanto, è opportuno che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, prestino particolare attenzione a garantire coerenza e continuità tra le valutazioni dell'ultimo periodo didattico e le valutazioni in itinere e periodiche già effettuate.

A breve saranno **indette riunioni di DIPARTIMENTO** per:

- ❑ Integrare e Coerentizzare il VADEMECUM della VALUTAZIONE di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
- ❑ Elaborare dal Curricolo Verticale gli **OBIETTIVI DISCIPLINARI** per rendere più esplicita e funzionale la correlazione della valutazione con la progettazione di classe
- ❑ Elaborare gli strumenti pratici delle **GRIGLIE** e delle **RUBRICHE VALUTATIVE**
- ❑ **Verificare la coerenza e cogenza della valutazione e di ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato sia in termini di dispositivi pratici effettivamente usati sia in termini di scrittura dei criteri e del loro essere specifico contenuto del PTOF (sezione valutazione)**
- ❑ **Verificare la capacità dei criteri di NON ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato di essere un effettivo ed efficace DISPOSITIVO per dare CERTEZZA alla valutazione evitando sia gli slittamenti verso la indecidibilità o l'ignavia valutazionale, sia la fallibilità nel determinare giudizi errati esponendo la scuola ai ricorsi**
- ❑ **Attrezzare (o confermare) l'efficace informazione ai genitori sulle novità introdotte, curando con particolare attenzione le modalità e i tempi della comunicazione scuola-famiglia anche attraverso i consueti canali (riunioni, assemblee di classe, uso eventuale del registro elettronico ...)**

Nei prossimi giorni saranno forniti MATERIALI per la VALUTAZIONE FORMATIVA

Scuola Primaria - Esempio di allineamento tra le riforme

Descrizione dei livelli di apprendimento correlati ai giudizi sintetici:

SITUAZIONE DI PARTENZA AI SENSI DELL'O.M. 172/2020

SCIENZE CLASSE QUARTA	
DESCRITTORI	LIVELLO
<ul style="list-style-type: none"> ❑ Riconosce e individua, in modo autonomo e completo fenomeni e semplici concetti scientifici. ❑ Descrive e interpreta con sicurezza il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente. ❑ Riconosce che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita; elabora i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni sistematiche e personali. ❑ Si esprime in modo efficace e articolato utilizzando con padronanza il lessico specifico della disciplina. 	AVANZATO
<ul style="list-style-type: none"> ❑ Riconosce e individua, in modo adeguato fenomeni e semplici concetti scientifici. ❑ Descrive e interpreta con chiarezza il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente. ❑ Riconosce che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita; elabora in modo autonomo i primi elementi di classificazione animale e vegetale. ❑ Si esprime in modo efficace, utilizzando il lessico specifico della disciplina 	INTERMEDIO
<ul style="list-style-type: none"> ❑ Riconosce e individua semplici fenomeni scientifici, se guidato. ❑ Descrive il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente, in maniera essenziale e con l'aiuto di materiale strutturato. ❑ Elaboro, con il supporto dell'insegnante, i primi elementi di classificazione animale e vegetale. ❑ Si esprime in modo non sempre adeguato rispetto al linguaggio specifico della disciplina 	BASE
<ul style="list-style-type: none"> ❑ Fatica a riconoscere semplici fenomeni scientifici. ❑ Descrive il funzionamento del corpo umano in maniera essenziale e con l'aiuto di materiale strutturato. ❑ Elaboro, con il supporto dell'insegnante, i primi elementi di classificazione animale e vegetale. ❑ Si esprime in modo lacunoso e frammentario rispetto alla terminologia della disciplina 	IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

Per intraprendere il lavoro di revisione del Protocollo di **valutazione nella scuola primaria**, occorre considerare un sistema di valutazione a sei livelli, basato sui descrittori di apprendimento delle singole discipline e sui giudizi sintetici, in luogo del sistema a quattro livelli impiegato fino a oggi. Si propone, a titolo di esempio, **una possibile interpretazione del passaggio da quattro a sei livelli unendo i giudizi sintetici e i descrittori**

- **Ottimo:** può corrispondere al livello Avanzato, nel quale l'alunno dimostra completa autonomia e padronanza delle competenze, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse
- **Distinto:** rappresenta un livello di apprendimento molto buono, in cui l'alunno si avvicina al livello avanzato con qualche lieve incertezza. Collocabile sempre all'interno del livello Avanzato
- **Buono:** può equivalere al livello Intermedio, dove l'alunno dimostra di aver acquisito in modo corretto le competenze di base, ma può necessitare di un supporto parziale per affrontare compiti più complessi
- **Discreto:** rappresenta un livello di apprendimento intermedio, nel quale l'alunno ha acquisito alcune competenze, ma ha bisogno di supporto per attività non semplici. Si colloca, pur con qualche difficoltà, sempre nel livello Intermedio
- **Sufficiente:** può corrispondere al livello Base, dove l'alunno svolge le attività principalmente sotto la guida del docente, riuscendo a completare compiti e problemi solo se già affrontati in precedenza
- **Non sufficiente:** si può ricollegare al livello In via di prima acquisizione, dove l'alunno non riesce abitualmente a svolgere le attività proposte, anche se guidato dal docente

L'obiettivo è trasformare i descrittori di valutazione della scuola primaria, per ogni disciplina e classe, dai quattro livelli originari (Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione) ai sei livelli corrispondenti ai giudizi sintetici dell'allegato A (Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non sufficiente).

Si tratta di **riorganizzare le descrizioni fornite nei Protocolli di valutazione suddividendo i livelli esistenti** per ottenere una maggiore granularità nella valutazione.

SCIENZE CLASSE QUARTA	
DESCRITTORI	GIUDIZI SINTETICI
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Riconosce e individua in modo autonomo e completo fenomeni e concetti scientifici. <input type="checkbox"/> Descrive e interpreta con sicurezza il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente. <input type="checkbox"/> Riconosce che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita; elabora i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni sistematiche e personali. <input type="checkbox"/> Si esprime in modo efficace e articolato utilizzando con padronanza il lessico specifico della disciplina 	OTTIMO
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Riconosce e individua in modo autonomo e adeguato fenomeni e concetti scientifici. <input type="checkbox"/> Descrive e interpreta con chiarezza il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente. <input type="checkbox"/> Riconosce che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita; elabora in modo autonomo i primi elementi di classificazione animale e vegetale. <input type="checkbox"/> Si esprime in modo efficace, utilizzando il lessico specifico della disciplina. 	DISTINTO
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Riconosce e individua in modo adeguato semplici fenomeni scientifici. <input type="checkbox"/> Descrive correttamente il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente. <input type="checkbox"/> Elabora i primi elementi di classificazione animale e vegetale. <input type="checkbox"/> Si esprime in modo sufficientemente chiaro, utilizzando il lessico specifico della disciplina 	BUONO
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Riconosce e individua semplici fenomeni scientifici, necessitando talvolta di essere guidato. <input type="checkbox"/> Descrive il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente, con necessità di avvalersi di materiale strutturato. <input type="checkbox"/> Elabora, anche con il supporto dell'insegnante, i primi elementi di classificazione animale e vegetale. <input type="checkbox"/> Si esprime in modo essenziale rispetto al linguaggio specifico della disciplina. 	DISCRETO
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Riconosce e individua semplici fenomeni scientifici solo se guidato dall'insegnante o con l'aiuto dei compagni. <input type="checkbox"/> Descrive il funzionamento del corpo umano in maniera essenziale e con l'aiuto di materiale strutturato. <input type="checkbox"/> Elabora con il supporto dell'insegnante o dei compagni i primi elementi di classificazione animale e vegetale, dimostrando qualche incertezza. <input type="checkbox"/> Si esprime in modo semplice rispetto al linguaggio specifico della disciplina. 	SUFFICIENTE
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Riconosce, con difficoltà e se guidato, semplici fenomeni scientifici. <input type="checkbox"/> Descrive il funzionamento del corpo umano necessitando sempre dell'aiuto di materiale strutturato. <input type="checkbox"/> Elabora, con il supporto dell'insegnante o dei compagni, i primi elementi di classificazione animale e vegetale. <input type="checkbox"/> Si esprime in modo frammentario rispetto alla terminologia della disciplina. 	NON SUFFICIENTE

La Legge 150/2024: le novità nel primo ciclo

Scuola PRIMARIA

- **Giudizi sintetici** (da ottimo a non sufficiente) per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento
- Eliminata definitivamente la valutazione numerica
- La riforma mira a **migliorare la comunicazione con le famiglie** e a rendere la valutazione più comprensibile

Scuola SECONDARIA I GRADO

- **Voti numerici** espressi in decimi per il **comportamento**
- Gli studenti che ottengono un voto di **5 in comportamento** sono **bocciati**
- Il 5 può essere attribuito per comportamenti gravi e reiterati durante l'anno scolastico
- Non è previsto un debito formativo specifico

Le finalità della valutazione

Art. 1, c. 1, D.lgs. 62/2017 (Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione)

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha **finalità formativa ed educativa** e concorre al **miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo** degli stessi, documenta lo **sviluppo dell'identità personale** e **promuove la autovalutazione** di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Art. 2, c. 1, O.M. 2025 (Finalità della valutazione degli apprendimenti della scuola primaria)

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, ha **finalità formativa ed educativa**, documenta lo **sviluppo dell'identità personale** e **promuove la autovalutazione** di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze, concorrendo al **miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo**.

I principi generali comuni

Art. 1, c. 2, D.lgs. 62/2017 (Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione)

La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con **i criteri e le modalità** definiti dal collegio dei docenti e **inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa**.

Art. 2, c. 2 O.M. 2025 (Finalità della valutazione degli apprendimenti della scuola primaria)

La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria concorre, insieme alla valutazione del processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è **coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto**.

La collegialità del processo di valutazione

Nota MIUR n. 1865, 10 ottobre 2017

«Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel **PTOF** e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, **il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi [o giudizi sintetici] e i diversi livelli di apprendimento** (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.).»

In altri termini, la **valutazione degli alunni da sempre va correlata a livelli di apprendimento**



La valutazione formativa

Caratteristiche

La valutazione formativa va oltre il semplice attribuire un voto
È un **dialogo costante tra docente e studente**, volto a comprendere le difficoltà e i punti di forza di ciascuno, per guidare l'apprendimento verso il raggiungimento degli obiettivi


- Parte integrante del processo di apprendimento
- Finalizzata al miglioramento
- Fornisce feedback continuo agli studenti
- Permette di regolare l'insegnamento
- Valorizza i progressi

Funzioni della valutazione formativa



Il principio di triangolazione

Lo sguardo TRIFOCALE implica l'attivazione e il confronto di più livelli di osservazione per consentire una ricostruzione compiuta e pluriprospettica dell'oggetto di analisi



Gli strumenti della valutazione formativa

Nel PTOF vanno indicati gli strumenti dei quali ci si avvale per la valutazione (**protocollo di valutazione**)

Strumenti e modalità dialogano in funzione della valenza formativa della valutazione nonché della necessità di plasmare il processo a essa connesso in vista dell'osservazione e della rilevazione delle dimensioni correlate ai livelli di apprendimento

STRUMENTI:

- Osservazioni sistematiche
- Prove di verifica diversificate (*colloqui individuali; esercizi o compiti esecutivi semplici e risoluzione di problemi a percorso obbligato; elaborati scritti; compiti autentici*)
- Rubriche valutative
- Feedback descrittivi
- Autovalutazione degli studenti (*analisi delle interazioni verbali e delle argomentazioni scritte, dei prodotti e dei compiti pratici complessi realizzate dagli alunni*)



Valutazione formativa e sommativa

Valutazione formativa

- Avviene **DURANTE** il processo di apprendimento
- È continua e processuale
- Ha lo scopo di aiutare l'apprendimento mentre si sviluppa
- Permette aggiustamenti in corso d'opera
- Fornisce feedback immediati per migliorare
- Ha una funzione **orientativa**

Valutazione sommativa

- Avviene **AL TERMINE** di un periodo didattico
- È puntuale e conclusiva
- Ha lo scopo di verificare i risultati raggiunti
- Serve a certificare gli apprendimenti
- Produce documenti ufficiali
- Ha una funzione **certificativa**

La valutazione PER l'apprendimento

La prospettiva della **valutazione per l'apprendimento** è presente nelle Indicazioni Nazionali


La **valutazione come processo regolativo** non giunge alla fine di un percorso

"Precede, accompagna, segue" ogni processo curricolare e deve consentire di valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi

La valutazione nella scuola primaria

Art. 2, c. 1, D.lgs. 62/2017 - Valutazione nel primo ciclo

1. (...) A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, **la valutazione periodica e finale degli apprendimenti**, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della **scuola primaria** è espressa con **giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti**. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito.



La funzione del giudizio sintetico

Art. 3, c. 1, O.M. 2025

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per **ciascuna delle discipline** di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso **giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti**, nella prospettiva **formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti**.



Uno sguardo alle Indicazioni Nazionali

Le discipline, così come noi le conosciamo, sono state storicamente separate l'una dall'altra da confini convenzionali che non hanno alcun riscontro con l'**unitarietà tipica dei processi di apprendimento**. Ogni persona, a scuola come nella vita, impara infatti attingendo liberamente dalla sua esperienza, dalle conoscenze o dalle discipline, elaborandole con un'attività continua e autonoma.

Oggi, inoltre, **le stesse fondamenta delle discipline sono caratterizzate da un'intrinseca complessità e da vaste aree di connessione che rendono improponibili rigide separazioni**.

Nelle Indicazioni le discipline non sono aggregate in aree precostituite per non favorire un'affinità più intensa tra alcune rispetto ad altre, volendo rafforzare così **trasversalità e interconnessioni** più ampie e assicurare l'unitarietà del loro insegnamento. **Sul piano organizzativo e didattico la definizione di aree o di assi funzionali all'ottimale utilizzazione delle risorse è comunque rimessa all'autonoma valutazione di ogni scuola.**

LIVELLI	LIVELLI DI APPRENDIMENTO
Avanzato	L'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
Intermedio	L'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
Base	L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
In via di prima acquisizione	L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

Giudizio sintetico	Descrizione
Ottimo	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse e non proposte in precedenza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi, anche difficili, in modo originale e personale. Si esprime correttamente, con particolare proprietà di linguaggio, capacità critica e di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.
Distinto	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi anche difficili. Si esprime correttamente, con proprietà di linguaggio e capacità di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.
Buono	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi. Si esprime correttamente, collegando le principali informazioni e usando un linguaggio adeguato al contesto.
Discreto	L'alunno svolge e porta a termine le attività con parziale autonomia e consapevolezza. È in grado di utilizzare alcune conoscenze, abilità e competenze per svolgere compiti e risolvere problemi non particolarmente complessi. Si esprime correttamente, con un lessico semplice e adeguato al contesto.
Sufficiente	L'alunno svolge le attività principalmente sotto la guida e con il supporto del docente. È in grado di applicare alcune conoscenze e abilità per svolgere semplici compiti e problemi, solo se già affrontati in precedenza. Si esprime con un lessico limitato e con qualche incertezza.
Non sufficiente	L'alunno non riesce abitualmente a svolgere le attività proposte, anche se guidato dal docente. Applica solo saltuariamente conoscenze e abilità per svolgere alcuni semplici compiti. Si esprime con incertezza e in maniera non adeguata al contesto.

Descrizione dei giudizi sintetici

La *Descrizione dei giudizi sintetici per la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria, Allegato A all'O.M. 2025*, si basa sulle seguenti **DIMENSIONI ricavabili dal testo**: autonomia e consapevolezza nell'attività, tipologia della situazione (nota e non nota), risorse utilizzate, continuità nello svolgimento dei compiti

Le **dimensioni** sono la **struttura** che «sorregge» i giudizi sintetici cui sono correlati i livelli di apprendimento. Invece di una semplice graduazione, le dimensioni consentono di descrivere ciascun livello, in continuità con la normativa precedente

L'**Allegato A** che descrive i giudizi sintetici è **PRESCRITTIVO**

TUTTAVIA

le scuole possono **declinare la descrizione dei livelli di apprendimento** correlati ai giudizi **per le singole discipline e per i vari anni di corso** (art. 3, c. 6)

La formulazione dei giudizi

L'ottica deve sempre essere quella della **valutazione per l'apprendimento, che ha carattere formativo** poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato

A questo proposito, ricordiamo che il **DPR n. 275/1999, all'articolo 4, comma 4**, stabilisce che le scuole *"Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati"*, **definendo quindi anche il modello del documento di valutazione**

Come allineare le riforme?

Proposta di un documento ANP a titolo esemplificativo

Gli obiettivi di apprendimento

Art. 3, c. 3, O.M. 2025

Le istituzioni scolastiche **possono riportare nel documento di valutazione i principali obiettivi di apprendimento** previsti dal curriculum di istituto per ciascuna disciplina.

SCIENZE		
classe quarta		
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO SINTETICO	DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
Esplorare e descrivere oggetti e materiali	BUONO	Riconosce e individua in modo adeguato le proprietà di alcuni materiali, fenomeni e semplici concetti scientifici
Individuare, attraverso l'interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d'uso		Descrive e interpreta con chiarezza il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente.
Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà		Elabora in modo autonomo i primi elementi di classificazione animale e vegetale. Si esprime in modo efficace, utilizzando il lessico specifico della disciplina.

Processo e livello globale di sviluppo

Art. 2, cc. 3 e 7, D.lgs. 62/2017

3. (...) La valutazione è integrata dalla **descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto** (...)

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'**insegnamento della religione cattolica**, la valutazione delle **attività alternative**, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti..

Art. 3, c. 8, O.M. 2025

La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa sono disciplinati dall'articolo 2, commi 3 e 7 del Decreto valutazione.

NON CAMBIA NULLA!

La valutazione in itinere

Art. 1, c. 2, D.lgs. 62/2017

La valutazione **in itinere** è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, **in conformità** con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.



Art. 3, c. 5, O.M. 2025

La valutazione in itinere resta espressa **nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa**, come previsto dall'articolo 1, comma 2 del Decreto valutazione.

La valutazione *in itinere* non è attività solo individuale ma è **responsabilità collegiale** dei docenti contitolari della classe e dunque deve essere condivisa nei linguaggi e nei contenuti:

- Trasparenza
- Coerenza
- Conformità
- Chiarezza nella comunicazione con le famiglie
- Correlazione della valutazione in itinere ai livelli
- Condivisione a livello collegiale
- Condivisione con il fornitore del registro elettronico



Deve esserci **corrispondenza** tra quanto riportato nel documento di valutazione e quanto attestato *in itinere*

Chi lo impone?

- ✓ la prospettiva della valutazione per l'apprendimento propria delle Indicazioni nazionali
- ✓ l'accento sulla cura della documentazione posto dalle stesse Indicazioni

È applicabile il principio di tempestività?



Sì, seppur non declinato con riferimento alla scuola primaria

PERCHÉ?

In quanto coerente con la **funzione formativa** che è regolativa *in primis* per l'alunno (art. 2, c. 4, D.P.R. n. 249 del 24/06/1998)

Inoltre, nelle Indicazioni nazionali, si precisa che «*occorre assicurare agli **studenti** e alle famiglie un'informazione **tempestiva** e **trasparente** sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni*»

Il processo di autovalutazione

La tempestività assicura l'attivazione di un **processo di autovalutazione** che consente all'alunno:

- di individuare i propri punti di forza e di debolezza
- di migliorare il proprio rendimento nell'ottica della metacognizione

COURTESY DS Sofia SCICOLONE ANP

Dirigente Scolastico
Domenico COSMAI



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107;*”
- VISTA la legge 1° ottobre 2024, n. 150 recante “*Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*”, che modifica e integra gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
- VISTO in particolare, il novellato articolo 2, comma 1 del citato decreto legislativo n. 62/2017, che prevede che “*a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria è espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti.*”;
- VISTO altresì, il novellato comma 5 del citato articolo 2, che prevede che “*la valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 4. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.*”;
- VISTO il comma 2 bis dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 62/2017, che prevede che nella scuola secondaria di primo grado l'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nello scrutinio finale comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*”;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, recante “*Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “*Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59*” e, in particolare, l'articolo 4, comma 4;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, “*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre



Il Ministro dell'istruzione e del merito

2012, n. 254, recante “*Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione*”;

- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 30 gennaio 2024, n. 14, recante “Adozione dei modelli di certificazione delle competenze”;
- ATTESA la necessità di emanare, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. a) della citata legge 1° ottobre 2024, n. 150, una ordinanza che definisca le modalità per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, espressa attraverso giudizi sintetici, correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti nonché per la valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado;
- VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 6 novembre 2024;
- VISTO il parere espresso dal CSPI, approvato nella seduta plenaria n. 136 del 18 novembre 2024;
- RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali;
- RITENUTO di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI:
- la richiesta di rinominare e rimodulare i due giudizi sintetici “sufficiente” e “non sufficiente” con altre formulazioni più funzionali al miglioramento degli apprendimenti, in quanto si ritiene necessario mantenere coerenza e chiarezza nella scelta della scala valoriale;
 - la richiesta di assegnare il giudizio sintetico agli obiettivi di apprendimento disciplinari significativi anziché all’intera disciplina o ad aree disciplinari, per esigenze di chiarezza e semplificazione consentendo, comunque, alle istituzioni scolastiche di inserire nel documento di valutazione i principali obiettivi di apprendimento dei singoli periodi valutativi, senza attribuire a ciascuno di tali obiettivi uno specifico giudizio sintetico;
 - la richiesta di rendere facoltativo e integrabile l’Allegato A, in quanto si ritiene necessario garantire l’uniformità delle procedure valutative a livello territoriale, consentendo, comunque, alle istituzioni scolastiche di declinare la descrizione dei giudizi sintetici per le singole discipline e per i vari anni di corso;
 - la richiesta di prevedere, per la scuola secondaria di primo grado, che il voto di comportamento non concorra all’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, in quanto il novellato comma 5 dell’articolo 2 del Decreto valutazione prevede la non ammissione in caso di attribuzione, nello scrutinio finale, di un voto di comportamento inferiore a sei decimi;
 - la richiesta di accompagnare l’ordinanza ministeriale con Linee guida, in quanto il passaggio dal giudizio descrittivo al giudizio sintetico semplifica le procedure di valutazione e non necessita di ulteriore documentazione esplicativa ed esemplificativa;
- VISTA la richiesta di acquisizione di ulteriore parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione trasmessa in data 21 dicembre 2024 a seguito della riformulazione dell’Allegato A;
- VISTO il parere espresso nella seduta plenaria n. 139 del 30 dicembre 2024, con il quale il CSPI fa rinvio alle argomentazioni di cui al parere n. 136 del 18 novembre 2024, pur valutando che l’Allegato A ha maggiormente dettagliato la descrizione dei giudizi sintetici;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

ORDINA

Articolo 1

(Definizioni)

1. La presente ordinanza disciplina le modalità della valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria e le modalità della valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado.
2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Ministro dell'istruzione e del merito: Ministro;
 - b) Ministero dell'istruzione e del merito: Ministero;
 - c) Legge 1° ottobre 2024, n. 150: Legge;
 - d) Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62: Decreto valutazione;
 - e) Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione: Indicazioni Nazionali.

Articolo 2

(Finalità della valutazione degli apprendimenti della scuola primaria)

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, ha finalità formativa ed educativa, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze, concorrendo al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo.
2. La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria concorre, insieme alla valutazione del processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto.

Articolo 3

(Modalità di valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.
2. I giudizi sintetici, da riportare nel documento di valutazione per ciascuna disciplina del curricolo, ivi compreso l'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono, in ordine decrescente:
 - a) ottimo
 - b) distinto
 - c) buono
 - d) discreto
 - e) sufficiente
 - f) non sufficiente
3. Le istituzioni scolastiche possono riportare nel documento di valutazione i principali obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo di istituto per ciascuna disciplina.
4. Al fine di garantire efficacia comunicativa, trasparenza e tempestività della valutazione del percorso scolastico, le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le famiglie, eventualmente



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- attraverso l'uso del registro elettronico, curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie.
5. La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa, come previsto dall'articolo 1, comma 2 del Decreto valutazione.
 6. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia didattica di cui all'articolo 4, comma 4 del DPR n. 275/1999, elaborano i criteri di valutazione, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa, declinando, altresì, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina del curriculum la descrizione dei livelli di apprendimento correlati ai giudizi sintetici riportati nell'Allegato A alla presente ordinanza.
 7. La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione.
 8. La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa sono disciplinati dall'articolo 2, commi 3 e 7 del Decreto valutazione.

Articolo 4

(Valutazione degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento)

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.
2. La valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Articolo 5

(Valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa con voto in decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
2. Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico.
3. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.

Articolo 6

(Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia di valutazione alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 7

(Norme transitorie)

1. In via transitoria, per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di adeguare i criteri di valutazione, i registri elettronici e i documenti di valutazione per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, nonché per fornire opportuna informazione alle famiglie degli alunni, le disposizioni della presente ordinanza si applicano a partire dall'ultimo periodo in cui è suddiviso l'anno scolastico, in base a quanto stabilito dalle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.



Il Ministro dell'istruzione e del merito

2. Parimenti, a partire dall'ultimo periodo stabilito da ciascuna istituzione scolastica cessano di produrre effetti le disposizioni dell'ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172.

Il presente provvedimento è sottoposto ai controlli di legge.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara



Ministero dell'istruzione e del merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti
agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente scolastico per la Regione
Valle D'Aosta
AOSTA

Al Sovrintendente scolastico per la scuola
in lingua italiana
BOLZANO

All'Intendente scolastico per la scuola in
lingua tedesca
BOLZANO

All'Intendente scolastico per la scuola delle
località ladine
BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento istruzione
per la Provincia di Trento
TRENTO

Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali del
primo ciclo di istruzione
LORO SEDI

Ai Coordinatori delle attività educative e
didattiche delle scuole paritarie del primo
ciclo di istruzione
LORO SEDI

e, p.c., al Gabinetto del Ministro

al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione

al Capo Dipartimento per le risorse,

l'organizzazione e l'innovazione digitale

alla Direzione generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica

SEDE

Oggetto: Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.

IL QUADRO NORMATIVO

Come è noto, la legge 1° ottobre 2024, n. 150 recante “*Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati*”, è intervenuta sulla valutazione degli apprendimenti per gli alunni di scuola primaria e sulla valutazione del comportamento per gli alunni di scuola secondaria di primo grado, modificando e integrando gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

La citata legge 1° ottobre 2024, n. 150 ha, altresì, rinviato ad una ordinanza ministeriale la definizione delle modalità per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, espressa attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nonché per la valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado. Tali modalità sono disciplinate con l'ordinanza ministeriale 9 gennaio 2025, n. 3, registrata dalla Corte dei conti in data 20.01.2025 con n. 92, che viene trasmessa in allegato alle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione.

Con la presente nota si forniscono, pertanto, indicazioni utili al fine di definire i criteri di valutazione da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) in coerenza con le novità introdotte dalla normativa.

Si evidenzia che la legge dispone che le nuove modalità di valutazione abbiano decorrenza dall'anno scolastico in corso. Tuttavia, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di apportare le necessarie modifiche ai criteri di valutazione già definiti nel PTOF, di adeguare i registri elettronici e i documenti di valutazione sia per la scuola primaria, sia per la scuola secondaria di primo grado e di fornire alle famiglie degli alunni opportuna informazione sulle novità introdotte dalla norma, l'allegata ordinanza ministeriale prevede che le nuove modalità di valutazione siano applicate a partire dall'ultimo periodo dell'anno scolastico 2024/2025 definito in base all'autonoma determinazione di ciascuna istituzione scolastica (trimestre, quadrimestre o pentamestre). Dal medesimo periodo didattico cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172 e alle relative Linee guida.

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA

L'ordinanza ministeriale rammenta, preliminarmente, la prospettiva formativa e di miglioramento continuo del processo formativo e dei risultati di apprendimento degli alunni. Richiamando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, si afferma che la valutazione documenta lo sviluppo dell'identità personale dell'alunno e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, concorrendo, insieme alla valutazione del processo formativo, al graduale raggiungimento dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo in coerenza con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto. Viene, pertanto, sottolineata l'ottica della *valutazione per l'apprendimento*, che utilizza le informazioni rilevate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e

ai loro stili di apprendimento in una prospettiva di personalizzazione e valorizzazione dei talenti.

Le nuove disposizioni intervengono sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sostituendo i giudizi descrittivi con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti. Per esigenze di chiarezza ed efficacia comunicativa nei confronti dei genitori e degli alunni, i giudizi sintetici da riportare nel documento di valutazione sono individuati dall'ordinanza in una scala decrescente di sei livelli - Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non sufficiente.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 del d.lgs. 62/2017 per l'ammissione alla classe successiva o alla prima classe di scuola secondaria di primo grado. Si ricorda che la non ammissione è disposta all'unanimità dai docenti della classe solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti da collegio dei docenti. In ogni caso, tenuto conto del valore formativo della valutazione, la scuola provvede a segnalare tempestivamente e opportunamente alle famiglie degli alunni le specifiche strategie per il miglioramento degli apprendimenti che adotta nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, anche per personalizzare i percorsi e far emergere i talenti di ciascuno.

Al fine di rendere chiara, trasparente e comprensibile la valutazione degli apprendimenti, l'Allegato A all'ordinanza descrive i sei giudizi sintetici, tenendo in considerazione diverse aree, quali *la padronanza e l'utilizzo dei contenuti disciplinari, delle abilità e delle competenze maturate, l'uso del linguaggio specifico, l'autonomia e la continuità nello svolgimento delle attività anche in relazione al grado di difficoltà delle stesse, la capacità di espressione e rielaborazione personale*. Spetta a ciascuna istituzione scolastica, a norma di quanto previsto dall'articolo 4 del DPR 275/1999, declinare tali descrizioni per ciascuna disciplina e anno di corso (es. attraverso griglie, tabelle e rubriche di valutazione), tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti e i curricoli di istituto inseriti nei Piani triennali dell'offerta formativa. Pertanto, il collegio dei docenti, in coerenza con le suddette novità, delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici.

Fermo restando che la valutazione periodica e finale espressa in giudizi sintetici è riferita a ciascuna disciplina di studio nella sua interezza, ogni istituzione scolastica ha la facoltà di inserire nel documento di valutazione i principali obiettivi disciplinari, rendendo più esplicita e funzionale la correlazione con la progettazione di classe. Si intende, in questo modo, confermare e valorizzare il lavoro delle istituzioni scolastiche nell'individuare e inserire nel PTOF gli obiettivi di apprendimento, oggetto di valutazione periodica e finale per ogni classe e ogni disciplina, ritenuti indispensabili per il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. A puro titolo esemplificativo, si riportano nella Scheda allegata alla presente nota alcune possibili impostazioni del documento di valutazione che possono essere utilizzate secondo modalità individuate dalle singole istituzioni scolastiche, nell'esercizio della loro autonomia.

Rimangono confermate le norme sulla valutazione del comportamento (giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza), sulla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica/attività alternativa (giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti con nota separata dal documento di valutazione) e sul giudizio globale (descrizione dei processi formativi in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito).

Per la valutazione degli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento i giudizi sintetici delle discipline andranno correlati a quanto previsto, rispettivamente, dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato.

Per quanto riguarda la valutazione *in itinere*, sono affidate ai singoli docenti le modalità di raccolta degli elementi maggiormente significativi ai fini delle valutazioni periodiche e finali, tali da restituire in modo comprensibile agli alunni e alle famiglie il livello di padronanza dei contenuti verificati, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. La valutazione *in itinere*, espressa nelle forme ritenute più opportune, registra il progresso negli apprendimenti degli alunni e consente ai docenti di rimodulare la progettazione curricolare anche ai fini dell'individualizzazione e della personalizzazione dei percorsi.

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La citata legge 1° ottobre 2024, n. 150 ha apportato significative novità anche in tema di valutazione del comportamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, innovando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, in termini di modalità di valutazione e di ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

Il comportamento degli alunni viene valutato con voto in decimi che sostituisce il giudizio sintetico previsto in precedenza. Così come per la valutazione degli apprendimenti, ciascuna istituzione scolastica delibera, a norma dell'articolo 4 del DPR 275/1999, i criteri di valutazione (es. tramite griglie, tabelle e rubriche di valutazione), tenendo a riferimento lo sviluppo delle competenze di cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche.

Si rappresenta che il voto di comportamento attribuito nello scrutinio finale deve tenere conto dell'intero anno scolastico, anche in riferimento a eventuali episodi che possono aver determinato l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Si evidenzia che il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno, anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curriculum.

INDICAZIONI FINALI

Considerato che le modifiche normative intervengono, sia per la scuola primaria sia per la scuola secondaria di primo grado, ad anno scolastico già avviato, è opportuno che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, prestino particolare attenzione a garantire coerenza e continuità tra le valutazioni dell'ultimo periodo didattico e le valutazioni *in itinere* e periodiche già effettuate.

Infine, per una efficace informazione ai genitori sulle novità introdotte, si raccomanda di curare con particolare attenzione le modalità e i tempi della comunicazione scuola-famiglia anche attraverso i consueti canali (riunioni, assemblee di classe, uso eventuale del registro elettronico ...).

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Tozza

Documento di valutazione per la scuola primaria: esempi di possibili impostazioni

Nel documento di valutazione sono riportati i giudizi sintetici la cui descrizione è illustrata nell'Allegato A all'ordinanza ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025.

Ciascuna istituzione scolastica può adottare l'impostazione e la soluzione grafica che ritiene più funzionali a una chiara e trasparente comunicazione alle famiglie della valutazione periodica e finale degli apprendimenti disciplinari.

Al fine di agevolare le scuole nell'adeguamento del documento di valutazione, si riportano di seguito alcune possibili proposte esemplificative e non esaustive.

Esempio n. 1

Il documento di valutazione riporta per ciascuna disciplina il giudizio sintetico e la relativa descrizione indicata nell'Allegato A.

DISCIPLINA	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO
Matematica	Buono	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi. Si esprime correttamente, collegando le principali informazioni e usando un linguaggio adeguato al contesto.
Italiano	Ottimo	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse e non proposte in precedenza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi, anche difficili, in modo originale e personale. Si esprime correttamente, con particolare proprietà di linguaggio, capacità critica e di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.
...

Esempio n. 2

In questa proposta il giudizio sintetico e la relativa descrizione indicata nell'Allegato A possono essere integrati con i principali obiettivi di apprendimento disciplinari che ciascuna istituzione scolastica ha individuato nel curriculum d'istituto per la specifica disciplina e per l'anno di corso di riferimento.

Classe prima - Disciplina: Italiano

DISCIPLINA	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Italiano	Ottimo	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse e non proposte in precedenza. È in grado di utilizzare conoscenze,	- Leggere e comprendere brevi testi di vario tipo mostrando di saperne cogliere il senso globale e le informazioni essenziali.

		<p>abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi, anche difficili, in modo originale e personale.</p> <p>Si esprime correttamente, con particolare proprietà di linguaggio, capacità critica e di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Scrivere un breve testo con frasi semplici e compiute rispettando le principali convenzioni ortografiche - Ascoltare e comprendere testi di vario tipo, individuando gli elementi essenziali
--	--	---	---

Classe terza - Disciplina: Matematica

DISCIPLINA	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Matematica	Buono	<p>L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi. Si esprime correttamente, collegando le principali informazioni e usando un linguaggio adeguato al contesto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Leggere, scrivere e confrontare numeri decimali - Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio - Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà

Classe quarta- Disciplina: Scienze

DISCIPLINA	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Scienze	Non sufficiente	<p>L'alunno non riesce abitualmente a svolgere le attività proposte, anche se guidato dal docente. Applica solo saltuariamente conoscenze e abilità per svolgere alcuni semplici compiti. Si esprime con incertezza e in maniera non adeguata al contesto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Osservare l'ambiente e individuare gli elementi che lo caratterizzano - Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale - Riconoscere nell'ambiente la relazione causa effetto

Classe quinta - Disciplina: Storia

DISCIPLINA	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Storia	Sufficiente	<p>L'alunno svolge le attività principalmente sotto la guida e con il supporto del docente. È in grado di applicare alcune conoscenze e abilità per svolgere semplici compiti e problemi, solo se già affrontati in precedenza. Si esprime con un lessico limitato e con qualche incertezza.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico - Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate - Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati

Allegato A

Descrizione dei giudizi sintetici per la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria

Giudizio sintetico	Descrizione
Ottimo	<p>L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse e non proposte in precedenza.</p> <p>È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi, anche difficili, in modo originale e personale.</p> <p>Si esprime correttamente, con particolare proprietà di linguaggio, capacità critica e di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.</p>
Distinto	<p>L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse.</p> <p>È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi anche difficili.</p> <p>Si esprime correttamente, con proprietà di linguaggio e capacità di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.</p>
Buono	<p>L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza.</p> <p>È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi.</p> <p>Si esprime correttamente, collegando le principali informazioni e usando un linguaggio adeguato al contesto.</p>
Discreto	<p>L'alunno svolge e porta a termine le attività con parziale autonomia e consapevolezza.</p> <p>È in grado di utilizzare alcune conoscenze, abilità e competenze per svolgere compiti e risolvere problemi non particolarmente complessi.</p> <p>Si esprime correttamente, con un lessico semplice e adeguato al contesto.</p>
Sufficiente	<p>L'alunno svolge le attività principalmente sotto la guida e con il supporto del docente.</p> <p>È in grado di applicare alcune conoscenze e abilità per svolgere semplici compiti e problemi, solo se già affrontati in precedenza.</p> <p>Si esprime con un lessico limitato e con qualche incertezza.</p>
Non sufficiente	<p>L'alunno non riesce abitualmente a svolgere le attività proposte, anche se guidato dal docente.</p> <p>Applica solo saltuariamente conoscenze e abilità per svolgere alcuni semplici compiti.</p> <p>Si esprime con incertezza e in maniera non adeguata al contesto.</p>